



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

ORIGINALE

N. 31 del 30/07/2020
Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Il giorno 30/07/2020, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	MAZZOLENI ALESSANDRO	S	BERTINO GIOVANNI	N
BERETTA CARLO	S	DAL ZOVO SOFIA	S		
GRITTI NIVES	N	TRIBBIA MARGHERITA	S		
PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE	S	PINESSI ORIETTA	N		
ROGGERI LIDIA	S	BARUFFI MATTEO	N		
ROTINI DAVIDE	S	SAVOLDELLI CHIARA	N		

Totale Presenti **8**

Totali Assenti **5**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - GRAVALLESE IMMACOLATA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale

n. 31 del 30/07/2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî

TOGNI MARILISA

Ranica, li 22/07/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributarî di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 22/07/2020

TOGNI MARILISA

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, effettuati nel corso della discussione, sono riportati integralmente su supporto informatico e conservati agli atti d'Ufficio. Copia integrale della registrazione è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 704 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi:
 - IMU (imposta municipale unica), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con delibera consiliare n. 16 del 20.05.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 200), all'art. 1, comma 738, ha stabilito che: *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento TARI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,*

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

DATO ATTO:

- che con Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, art. 138, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020, con conseguente allineamento dei termini di approvazione del regolamento e delle aliquote della nuova IMU;
- che in sede di conversione in legge del succitato Decreto-Legge n. 34/2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la Tassa Rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito complessivamente da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO la Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesamente espressi per alzata di mano da nr. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di approvare** il regolamento Tassa Rifiuti (TARI), sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IUC richiamato in premessa, contenente al suo interno, oltre l'IMU e la TASI (abrogate dall'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019), la TARI, composto da n° 42 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di prendere atto** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
4. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la già indicata deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO "TASSA SUI RIFIUTI" - TARI

➤ **Approvato** con deliberazione del Consiglio
Comunale n. ... del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	5
ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	5
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	7
ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 8 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	8
ART. 9 - ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO	9
ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	9
ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	10
TITOLO III – TARIFFE	12
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	12
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	12
ART. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	12
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	14
ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	14
ART. 19 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO	15
ART. 20 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INGOMBRANTI INDIFFERENZIATI CONFERITI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA	15
ART. 21 - SCUOLE STATALI	15
ART. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO	15
ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE	16
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	17
ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	17
ART. 25 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO AEROBICO	17
ART. 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	18
ART. 27 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO	18
ART. 28 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 29 - AGEVOLAZIONI	19
ART. 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	21

ART. 31 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	21
ART. 32 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	21
ART. 33 - POTERI DEL COMUNE	22
ART. 34 - ACCERTAMENTO	22
ART. 35 – SANZIONI E INTERESSI	23
Art. 36 – RISCOSSIONE COATTIVA	23
ART. 37 - RISCOSSIONE	24
ART. 38 - RIMBORSI	24
ART. 39 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	24
ART. 40 - CONTENZIOSO	25
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	26
ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	26
<i>ALLEGATO A. Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</i>	27
<i>ALLEGATO B. Categorie di utenze non domestiche.</i>	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s. m. i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s. m. i., sebbene il Comune di Ranica abbia realizzato, attraverso la vendita di sacchi prepagati, un sistema di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 Codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D. Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano possedute o detenute in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai

singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali vani caldaia, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d) ripostigli, cantine, solai, soffitte, stenditoi, lavanderie, sottotetti e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, in quanto per l'uso a cui sono destinati non possono produrre rifiuti;
 - e) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simile;
 - f) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice civile, come precisate all'art. 6, comma 3, lettera b), del presente regolamento.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
 - a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
 - b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
 - c) Le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione.
3. Le circostanze di cui al precedente comma 2 devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o da idonea documentazione, tale da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i già menzionati provvedimenti quali, ad esempio:
 - dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti,
 - revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi,
 - dichiarazione sostitutiva atto notorio redatto da parte del soggetto passivo.

4. L'allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas costituisce presunzione di occupazione, pertanto lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da idonea documentazione attestante l'assenza degli allacciamenti di cui sopra, ad eccezione delle utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari, per le quali non è possibile la cessazione autonoma.
5. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di denunciare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione della tariffa.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 - ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8.

ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Attività</i>	<i>percentuale di abbattimento</i>
• Lavanderie a secco e tintorie	35%
• Autofficine, elettrauto	30%
• Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie	25%

- attività Artigianali, manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%
 - laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici 15%
 - produzione di allestimenti o insegne, distributori di carburante, autolavaggi 10%
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti derivanti dall'attività esercitata, e deve essere corredata con:
 - copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
 - fotocopia registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 156/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
 - fotocopia fatture di smaltimento dei rifiuti emesse da ditte regolarmente autorizzate;
 - i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Ai fini dell'applicazione dell'intera tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla superficie assoggettabile:
- a. le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.

ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
2. relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui D.P.R. del 23 marzo 1998, n. 138.
3. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. I

comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge del 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654 e 654-bis, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. Per i rifiuti indifferenziati ed ingombranti conferiti al servizio pubblico dall'utenza il Comune applica un sistema di misurazione puntuale come segue:
 - a) per i rifiuti indifferenziati raccolti porta a porta, attraverso sacchi "a pagamento", il cui costo è definito annualmente e contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato al successivo art. 19;
 - b) per i rifiuti ingombranti, sulla base di costi differenziati in base alla tipologia di rifiuto conferito al centro di raccolta, il cui costo è definito annualmente e contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato all'art. 20 del presente regolamento.
4. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e validato dall'Ente territorialmente competente.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme di rango superiore, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

ART. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata nei termini stabiliti dal successivo art. 32.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della stessa, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una riduzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 32, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione della stessa.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché, per i rifiuti indifferenziati secondo quanto stabilito al successivo art. 19 e, per i rifiuti ingombranti secondo quanto stabilito al successivo art. 20.
3. I coefficienti, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (a titolo esemplificativo, badanti che dimorano presso la famiglia).
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa.
3. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della

tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

n. 1 componenti sino a	30 mq.
n. 2 componenti da 31 a	50 mq.
n. 3 componenti da 51 a	70 mq.
n. 4 componenti da 71 a	90 mq.
n. 5 componenti da 91 a	120 mq.
n. 6 componenti per superficie superiore a 120 mq.	
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR 158/99 nonché, per i rifiuti indifferenziati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 19 e, per i rifiuti ingombranti, secondo quanto stabilito al successivo art. 20.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività, purché la superficie di ciascuna non sia inferiore a mq. 20.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. I locali di cui al comma precedente devono comunque essere dichiarati al gestore per consentire l'eventuale controllo.

ART. 19 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO

1. Per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio deve essere utilizzato il sacco "a pagamento". Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando appositi sacchi da ritirare con modalità che l'ente gestore riterrà più idonee.
2. La tariffa dei sacchi è determinata dal Consiglio Comunale in relazione alle spese che l'ente gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.

ART. 20 - TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI INGOMBRANTI INDIFFERENZIATI CONFERITI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su aree, che porta i rifiuti ingombranti indifferenziati presso l'area comunale attrezzata, deve corrispondere una tariffa in base alla tipologia ed al peso del rifiuto conferito.

ART. 21 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1^a grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio.
3. In mancanza di corrispondente voce specifica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.
5. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero del tributo, degli interessi e delle sanzioni, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm. ii.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta del 30% nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1: in difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 25 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO AEROBICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al **10%** della parte variabile della tariffa TA.RI.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del *composter*, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.
3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.
4. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste della suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro oltre alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni.
6. Non possono richiedere la riduzione i cittadini che praticano il compostaggio sull'orto sociale.

7. La riduzione è concessa solamente al nucleo familiare affittuario o titolare di un diritto reale sul terreno ove si pratica il compostaggio. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido al massimo di tre nuclei familiari.
8. La gestione del *composter* non deve provocare in modo apprezzabile diffusione di odori molesti per non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% per le attività di commercio all'ingrosso.
4. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 24.

ART. 27 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi dal Comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e presentazione, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, della copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando i coefficienti minimi previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 50 per cento della quota variabile della tariffa dovuta.

ART. 28 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene svolto, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, adottato dal Comune con delibera n. 53 del 23.11.2007, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella

misura del 40 per cento. La percentuale riferita alla parte variabile si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.

3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 30.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è correttamente svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative. Per detto periodo la TARI è dovuta nella misura massima del 20%. Detta situazione deve essere fatta constare al gestore del servizio, al suo verificarsi, con atto di diffida.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese. Per detto periodo la TARI è dovuta nella misura massima del 20%.

ART. 29 - AGEVOLAZIONI

1. Ai soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell'A.S.L. di "pannoloni" saranno assegnati, gratuitamente, a richiesta scritta, su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, un numero massimo di 30 (trenta) sacchi da lt. 110 o, in alternativa, di 60 (sessanta) sacchi da lt. 45 di cui al precedente art. 19, all'anno, da fornirsi in ragione di numero massimo 10 (dieci) sacchi da lt. 110 o, in alternativa, di 20 (venti) sacchi da lt. 45 a quadrimestre.
2. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.
3. Gli utenti TARI potranno ricevere lo sgravio parziale del tributo, considerando i seguenti parametri:
 - riduzione pari al 50% della quota variabile per i nuclei famigliari con ISEE non superiore ad euro 8.265;
 - riduzione del 50% della quota variabile per i nuclei familiari con reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
 - riduzione del 50% della quota variabile per nuclei familiari con 4 o più figli fiscalmente a carico con ISEE non superiore ad euro 20.000.
4. I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo, con decadenza dell'agevolazione.
5. I potenziali interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 31 marzo per ciascuna annualità, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con contestuale autocertificazione dell'I.S.E.E. risultante da attestazione in corso di validità. Per l'anno

2020 la richiesta di agevolazione dovrà essere presentata entro il 15 ottobre del medesimo anno.

6. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

ART. 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% della quota variabile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 31 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

ART. 32 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune utilizzando gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata direttamente al gestore del tributo principalmente attraverso:
- lo sportello telematico del sito ufficiale del Comune di Ranica;
 - posta elettronica certificata.
- La suddetta dichiarazione può essere presentata in via residuale:
- mediante posta raccomandata;
 - in allegato a messaggio di posta elettronica ordinaria.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 33 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 34 - ACCERTAMENTO

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento di accertamento e riscossione entrate tributarie.

ART. 35 – SANZIONI E INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,53= con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 37 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il Comune può inviare tale avviso anche mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. Resta tuttavia l'obbligo per il contribuente di prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del sopra citato avviso di pagamento per poter comunque eseguire il versamento entro i termini di scadenza
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate con scadenza entro i mesi di luglio e dicembre. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione
3. Per l'anno 2020 il versamento è effettuato in numero 2 rate, con scadenza entro i mesi di Ottobre 2020 e Gennaio 2021.
4. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite bollettino postale di cui al succitato D. L. 241/1997, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 dl D. Lgs n. 82/2005 (codice amministrazione digitale) e con altre modalità previste dal medesimo decreto.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 2, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 38 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 39 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 40 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali;
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A. Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B. Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche per i Comuni con più di 5.000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività Artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

COMUNE DI RANICA
Provincia di Bergamo

VERBALE N. 12/2020 DEL 18.07.2020

**OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale concernente
"Esame ed approvazione regolamento per l'applicazione della Tari"**

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ranica,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento per l'applicazione della Tari"

RICHIAMATI

l'art. 3, comma 1, lett. o), della Legge n. 213/2012 che ha modificato l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n. 267/2000, introducendo l'obbligo per l'Organo di revisione contabile di esprimere parere sulla proposta di regolamento di contabilità, di economato – provveditorato e patrimonio, nonché di applicazione dei tributi;

l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 (che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000) nonché l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno fissato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone che "[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 (successivamente posticipato al 30 settembre 2020, in sede di conversione del D.L. "Rilancio");

ACCERTATO CHE

A) l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

B) l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

C) in considerazione dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020, l'Amministrazione comunale intende rivedere l'assetto regolamentare per la disciplina della tassa rifiuti, sostituendo integralmente il previgente regolamento IUC contenente al suo interno, oltre l'IMU e la TASI (abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2020), la Tari;

D) per effetto di quanto sopra esposto la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC viene trasferita in un separato regolamento per l'applicazione del tributo tassa sui rifiuti - Tari;

E) il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), costituito complessivamente da n. 42 articoli, attiene alla disciplina del tributo ed è rispettoso delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), delle specifiche leggi di settore nonché delle recenti novità legislative;

F) sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

tutto ciò premesso, considerato ed accertato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di “Esame ed approvazione regolamento per l'applicazione della Tari”

Dalmine, 18.07.2020

f.to digitalmente

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Fabio Monteverchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 30/07/2020

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
VERGANI MARIAGRAZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).